

25 MAR. 2014

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 4 del 24 MAR. 2014 del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale ex art. 42 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio- Pinto Antonio c/ Provincia di Benevento - Sentenza Corte di Appello di Napoli -Sez. I Civile n. 2627/013 - liquidazione sorta capitale interessi e spese di giudizio -PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 10.00 presso la Rocca dei Rettori il Commissario Straordinario prof. Aniello Cimitile, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18.04.2013, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale dott. Mario Bianchino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

- che in data 18/06/2009 veniva notificato a questa Amministrazione atto di citazione in opposizione alla stima di indennità di occupazione dinanzi alla Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione dell'indennità di occupazione legittima dell'immobile in proprietà di Pinto Antonio, sito in catasto f.l. 57 particelle 972 e 971 oltre ulteriori interessi risarcimento del maggior danno e spese di giudizio.

-In tale giudizio si costituiva la convenuta Amministrazione Provinciale, nei termini, a mezzo l'Avvocatura Provinciale, eccependo la nullità della notifica della citazione nonché l'infondatezze delle domande giudiziarie sulla scorta dell'istruttoria del Settore Edilizia e Patrimonio;

- In esito ad istruttoria del giudizio con sentenza n. 2627/2013 notificata in forma esecutiva in data 6/11/013 la Corte di Appello di Napoli Sez.I Civile rideterminava sulla base di ctu l'indennità di espropriazione in € 13.810,00 e l'indennità di occupazione in € 5.588,85, rigettando la domanda del deprezzamento degli immobili e la domanda di rivalutazione, ordinando il deposito di tale somme presso la Cassa Depisti e Prestiti, e condannando la convenuta Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio come ivi liquidate.

-con nota prot. 10580 il Settore Edilizia e Patrimonio determina la somma dovuta agli attori in € 10.053,30 quale differenza tra le somme determinate in sentenza e quelle già depositate presso il Ministero dell'Economia e Finanze;

-Rilevato che la predetta sentenza costituisce titolo esecutivo ex art. 474 cpc e come tale è presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute, e come infra analiticamente specificate, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.L.vo 267/2000.

Tali somme sono dovute così come di seguito specificate:

-in favore dell'attore e degli intervenuti la somma di € 10.053,30 a titolo di sorta capitale per le indennità come rideterminate con deposito successivo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

- in favore dell'avv. Giampiero Clementino quale difensore distrattario la somma di € 3.272,00 per spese di giudizio, IVA e C.P.A.;

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 13.325,30

-Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 6 del 06/03/2011;

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

-di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 13.325,30 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;

-di imputare la predetta somma al Cap. 12924 impegno 3031/2005 per € 1.267,86, al Cap. 12924 impegno 2987/2008 per € 6.294,25, al Cap. 12925 impegno 3221/2009 per € 5.763,19;;

-di autorizzare il Dirigente del Settore Advocatura e il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;

-Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto doversi provvedere in conformità a quanto sopra.
Per le ragioni e considerazioni in premessa specificate.

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnico - amministrativo della proposta reso ai sensi del D.L. n. 174/012 conv. in legge n. 213/012

Il Dirigente Settore Advocatura, Organizzazione Personale e Politiche Lavoro
(Avv. Vincenzo Catalano)

Il Dirigente Settore Edilizia Patrimonio e Protezione Civile
(Ing. Valentino Melillo)

Visto il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta reso ai sensi del D.L.174/012 conv. in legge n. 213/012

Il Dirigente Settore Gestione Economica Finanziaria
(dott. Raffaele Bianco)

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

- 1) di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 13.325,30 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;
- 2) di imputare la predetta somma al Cap. 12924 impegno 3031/2005 per € 1.267,86, al Cap. 12924 impegno 2987/2008 per € 6.294,25, al Cap. 12925 impegno 3221/2009 per € 5.763,19;;
- 3) di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Edilizia Patrimonio e Protezione Civile per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- 4) dare alla presente immediata esecutività attesa l'urgenza dovuta alla valenza di titolo esecutivo della sentenza in premessa richiamata.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mario Bianchini

PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

Ufficio per le Espropriazioni

Piazza G. Carducci - 82100 Benevento - Tel. 0824/774292 - Telefax 0824/52650

Prot. int. n. 10580

del 25 NOV 2013

OGGETTO : Lavori di completamento della Tangenziale Ovest con la S.P. Ciardielli e Svincolo Tangenziale Est di Benevento in Località Santa Colomba. Sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 2627/2013 - Pinto Antonio + altri C/o Provincia di Benevento

Al Settore Avvocatura
c.a. **Avv. Vincenzo Catalano**
S E D E

Facendo seguito alla richiesta della S.V., acquisita agli atti SEPEPC in data 21.11.2013 al n. 10504, concernente l'oggetto, si comunica che con quietanza n. 29 del 06.04.2009, in copia allegata, fu disposto, in esecuzione dell'ordinanza del Comune di Benevento n. 1146/2008 il deposito amministrativo in favore dei ricorrenti Pinto Antonio + altri della somma di €. 9.445,55, a titolo di indennità non accettata per l'occupazione della aree interessate all'esecuzione dei "Lavori di completamento della Tangenziale Ovest con la S.P. Ciardielli e Svincolo Tangenziale Est di Benevento in Località Santa Colomba".

Pertanto, alla luce del dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2627/2013, le somme da depositare al Ministero dell'Economia e Finanze a titolo di indennità di esproprio ed occupazione, al netto di quanto già "**versato a tali titoli**" ammontano a complessivi €. 10.053,30 e come meglio quantificato nel dettaglio:

- indennità di espropriazione (sentenza n. 2627/2013) =€. 13.810,00

- indennità di occupazione (sentenza n. 2627/2013) =€. 5.688,85

Sommano €. 19.498,85


A detrarre somme depositate con quietanza n. 29/2009 =€. 9.445,55

Restano €. 10.053,30

Per quanto è stato possibile accertare si comunica altresì che non risultano somme residue sul competente capitolo di bilancio relativo al richiamato intervento.

Si allega copia quietanza di deposito n. 29/2009.

Il Responsabile de Servizio P.O delegata
(Ing. Michelantonio Panarese)



Visto il Dirigente S.E.P.E.P.C.
(dott. Ing. Valentino Melillo)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Avvocatura

ING. PANARIS
(ASINATO)
19. XI. 2013
PROT. N. 3704

SETTORE PATRIMONIO
N. 10504
DEL 21 NOV 2013
PROT. INTERNO

Benevento 19 NOV. 2013

Al Dirigente Edilizia, Patrimonio, Energia e
Protezione Civile

SEDE

Oggetto: Corte di Appello di Napoli Sez. I – Pinto Antonio c/ Provincia di Benevento

In riferimento al giudizio promosso con atto di citazione notificato il 18/6/2009, in esito a costituzione in giudizio da parte dello scrivente in difesa dell'Ente, istruttoria e deposito di memorie, con sentenza n. 2627/013, notificata in forma esecutiva il 6/11/013, la Corte di Appello di Napoli ha determinato in favore degli attori l'indennità di espropriazione in € 13.810,00 e l'indennità di occupazione in € 5.688,85, con ordine di deposito presso la Cassa DD.PP. al netto di quanto già versato dall'Ente, nonché ha condannato alle spese di giudizio come determinate.

Tanto premesso si invita codesto Settore a far conoscere la debenza delle somme dovute agli attori al netto di quanto già versato, indicando l'eventuale sussistenza di somme residue per il pagamento della differenza nell'intervento di lavori relativi al suolo in esame, al fine di procedere all'adozione degli atti per il pagamento nei termini delle somme dovute.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Avvocatura
Avv. Vincenzo Catalano



per l'occupazione decorrono dalla data di scadenza di ciascuna annualità.

Nulla compete per rivalutazione (cfr. da ultimo Cass. 13456/11).

Il deposito delle indennità di esproprio e di occupazione va eseguito presso il Ministero dell'economia e delle finanze nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti il servizio dei depositi delle indennità di espropriazione e di occupazione già svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti (cfr. art. 5 d.l. 269/03 conv. in L. 326/03 con cui alla predetta Cassa è stata trasformata in s.p.a., denominata Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e decreto del 5 dicembre 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze con cui è stato disposto che il "servizio depositi" che essa gestiva relativo le indennità di espropriazione e di occupazione fosse affidata al suo dicastero).

Dalle suddette somme va ovviamente detratto quanto già versato a tali titoli dai convenuti.

Non vi può essere condanna del deposito delle esomme *pro quota*, dovendo le indennità essere determinate nel loro complesso ed unità e non anche con riferimento alle singole quote spettanti ai distinti (ex) comproprietari (cfr. Cass. 13566/12; Cass. 7777/12; Cass. 802/09; Cass. 12492/07; Cass. 3749/01; Cass. 66353/93).

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza della relativa nota, nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori parametrici della nuova tariffa introdotta dal D.M. 140 del 20 luglio 2012 (cfr. Cass. 17406/12).

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli - prima sezione civile - nella intestata composizione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Pinto Antonio, con l'intervento di Stefanucci Giancarlo, Minicozzi Giuseppe, Malo Catia, Ciullo Osvaldo, Capobianco Amalia ed Altieri Antonio nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, con atto di citazione notificato in data 18 giugno 2009, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa, così provvede:

- ✓ determina in € 13.810,00 l'indennità di espropriazione ed in € 5.688,85 l'indennità di occupazione dei beni contraddistinti al ICTR di Benevento al folio 57, particelle nn. 971 e 972;

✓ condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al deposito presso il Ministero dell'economia e delle finanze nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti il servizio dei depositi delle indennità di espropriazione e di occupazione già svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti dei predetti importi, al netto di quanto versato a tali titoli;

✓ pone a carico dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, le spese del presente giudizio che si liquidano nella somma di € 2.600,00 (€ 100,00 per spese vive ed € 2.500,00 per competenze), oltre Iva e CPA, ai cui pagamenti in favore dell'avv.to Giampiero Celmentino l'Amministrazione Provinciale di Benevento va condannata;

✓ pone a carico definitivo dell'Amministrazione Provinciale di Benevento le già liquidate spese di c.t.u.



Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2013.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(dr. Ugo Candia) 

(dr. Vito Frai'licciardi) 


DOPPIO TRIBUNALE NAPOLI
Deposito in Cancelleria
24.6.13
IL CANCELLIERE


Stampa illeggibile

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

INFORMATO UNIFICATO

DAP 0871125

Sezione di BENEVENTO (421)

Mod. 81 SEPTICS T

QUIETANZA

2009

06.04.2009

29

ANNO FINANZIARIO

DATA

NUMERO

AMMONTARE

9.445,55

VELOCITA' DEL

IN LETTERE DELL'AMMONTARE

***NOVEMILA=

QUATTROCENTOQUARANTACINQUE/55***

CODICE CONTABILITA' SPECIALE: 1019 INTESTAZIONE CONTABILITA' SPECIALE:

MEF-GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI

CAPITOLO: 888 AMMINISTRAZIONE EMITTENTE: 0

CAUSALE:

SEGUITO: DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - PIAZZA CARDUCCI TEL. 0824774

292. DEPOSITO A FAVORE DI ALTIERI ANTONIO NT.BENEVENTO IL 13.11.1964

C.F. LTRNTN64S13A783M- COMPROPRIETARIO CON LE DITTE RIPOSTATE NEL F

OGGIO ALLEGATO. E A GARANZIA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO NON ACCET

TATE RELATIVE AL TERRENOESPRESPROPRIO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DE

LLA TANGENZIALE OVEST IN LOCALITA' S.COLOMBA - DISTINTO IN N.C.T DI

BENEVENTO AL FG.57; P.LLA 971(EX866/A) E 972(EX866/B) DI COMPLESSIVI

MQ.2762.

N. POSIZIONE: 0 COME DA ORD. RISCOSSIONE MOD.3 CAT.I N.: 0

1598904/3874297/000292494

BANCA DEL LAVORO E PICCOLO RISPARMIO S.P.A. BENEVENTO. DEPOSITO AMMINISTRATIVO PER NOME, CONTO E PROPRIETA': SEGUE

02002770623

- 2) Angelone Antonio nato a Vitulano il 12.04.1979; C.F. NGLNTN79D12M093I - comproprietario
- 3) Balato Antonietta nata a Napoli il 15.11.1966; C.F. BLTNNT66S55F839U - comproprietario
- 4) Campidoglio Domenico nato a Benevento il 30.04.1967; C.F. CMPDNC67D30A783G - comproprietario
- 5) Capobianco Amalia nata a Benevento il 21.09.1961; C.F. CPBMLA61P61A783P - comproprietario
- 6) Ciullo Osvaldo nato a Benevento il 08.08.1974; C.F. CLLSLD74M08A783F - comproprietario
- 7) Di Grazia Giuseppina nata a Benevento il 30.04.1957; C.F. DGRGPP57D70A783I - comproprietario
- 3) Forgione Rita nata a Benevento il 22.04.1972; C.F. FRGRTI72D62A783X - comproprietario
- 9) Impronta Maria nata a Benevento il 01.02.1922; C.F. MPRMRA22B41A783A - cusufruttuario
- 10) Maio Catia nata a Benevento il 02.02.1973; C.F. MAICTA73B42A783K - comproprietario
- 11) Mangano Giovanni nato a Benevento il 16.02.1939; C.F. MNGGNN39B16A783T - comproprietario
- 12) Marotti Marisa nata a Benevento il 24.07.1958; C.F. MRTMRS58L64A783D - comproprietario
- 13) Minicozzi Giuseppe nato a Benevento il 28.01.1956; C.F. MNCGPP56A28A783D - comproprietario
- 14) Musco Rachela nata a Benevento il 01.01.1962; C.F. MSCRHL62A41A783K - comproprietario
- 15) Orlando Daniela nata a Benevento il 11.04.1983; C.F. RLNDNL83D51A783J - comproprietario
- 16) Pastore Gerardo nato a Benevento il 13.05.1967; C.F. PSTGRD67E13A783T - comproprietario
- 17) Pinto Antonio nato a Benevento il 30.10.1952; C.F. PNTNTN52R30A783Z - comproprietario
- 18) S.I.C.E. srl Società Italiana Costruzioni Edili con sede in Atripalda; C.F. 01674750649 - comproprietario
- 19) Stefanucci Giancarlo nato a Benevento il 15.01.1964; C.F. STFGCR64A15A783I - comproprietario



AW
Y.S. 2627/13

Sentenza n. 2627/2013 pubbl. il 24/06/2013

Repert. n. ~~2585/09~~ 2585/2009
~~3594/2013~~ 3594/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- Prima Sezione Civile -

3593/13
Busto
Espropriazione

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Vito Frallicciardi - Presidente -
- dr.^{ssa} Marianna Lopiano - Consigliere -
- dr. Ugo Candia - Consigliere - Relatore -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 2585/09 di ruolo generale, avente ad oggetto

DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE

e pendente

TRA

PINTO Antonio (nato a Benevento il 30 ottobre 1952 - c.f. PNT NTN 525R30 A783 Z), rapp.^{to} e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione dall'avv.^{to} Giampiero Clementino (c.f.: CLM GPR 68A24 F839 N) presso il cui studio elett.^{to} domicilia in Napoli alla via Scipione Rovito n. 9

- ATTORE -

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO (c.f. non indicato), in persona del Presidente p.t., rapp.^{to} e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e di determinazione dirigenziale n. 446/1 del 19 novembre 2009 dall'avv.^{to} Vincenzo Catalano con il quale elett.^{to} domiciliano in Napoli alla via d'Annibale n. 18 presso lo studio dell'avv.^{to} Luca Colletta

- CONVENUTA -

NONCHÉ

STEFANUCCI Giancarlo (c.f. STF GCR 64A15 A783 I), MINICOZZI Giuseppe (c.f. MNC GPP 56A28 A783 D), MAIO Catia (c.f. MAI CTA 73B42 A783 K), CIULLO Osvaldo (c.f. CLL

Proc. n. 2558/09 r.g.

Pagina 1 di 10

Pinto Antonio c/o Amministrazione Provinciale di Benevento

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 6 NOV 2013
Ar

Peb - Enopi

014952

W

mpocandic

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 3600
CEL 08 NOV. 2013

Provincia di Benevento
AOO: Relazioni Istituzionali
Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot.: 0017175 Data: 07/11/2013
Oggetto: sentenza tra pinto...
Dest: Avvocatura, Organizz...

SLD 74M08 A783 F), CAPOBIANCO Amalia (c.f. CPB MLA 61P61 A783 P), ALTIERI Antonio (c.f. LTR NTN 64S13 A783 M), rapp.^u e difesi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione dall'avv.^o Giampiero Clementino (c.f.: CLM GPR 68A24 F839 N) presso il cui studio elett.^o domicilia in Napoli alla via Scipione Rovito n. 9

- INTERVENTORI -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 18 giugno 2009 Antonio Pinto ha convenuto in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento per sentir *"accertare e dichiarare che le indennità di espropriazione occupazione e deprezzamento così come determinate dalla Provincia di Benevento sono illegittime, inique ed ingiuste, per l'effetto condannare il convenuto Ente ... al pagamento in favore dell'istante della somma di € 2.162,32 o di quella diversa maggiore o minore che l'adita Corte vorrà determinare anche a mezzo di c.t.u."*

Costituitasi, l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha eccepito, in via preliminare, l'inaammissibilità dell'opposizione perchè tardiva, assumendo nel merito l'infondatezza della pretesa, così concludendo anche per il suo rigetto.

Con memoria depositata all'udienza del 21 aprile 2010 sono intervenuti i sigg.^l Stefanucci Giancarlo, Minicozzi Giuseppe, Maio Catia, Ciullo Osvaldo, Capobianco Amalia ed Altieri Antonio, chiedendo che venisse accertata l'illegittimità, l'iniquità e l'ingiustizia della indennità di espropriazione, di occupazione e di deprezzamento offerte, con condanna della convenuta al pagamento in favore di ciascuno degli istanti della somma di € 2.162,32.

Espletata c.t.u., le parti hanno concluso nel senso sopra indicato e la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Sulla questione preliminare della decadenza dall'azione

Va subito premesso che non può ricevere seguito l'eccezione di inammissibilità della domanda avanzata da Antonio Pinto per essere stata promossa tardivamente ovvero elasso il termine di giorni trenta di cui all'art. 54 d.p.r. 327/01, come sostenuto dalla difesa della Provincia.

Intanto, va osservato che risulta improprio il riferimento alla predetta disposizione del testo unico in quanto la procedura in esame risulta governata dalle disposizioni di cui alla legge 865/71, in base al chiaro disposto dell'art. 59 del predetto testo unico, essendo la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta in data 23 dicembre 2002, giusta delibera della Giunta Provinciale n. 640 che ha approvato il progetto dei lavori di completamento della tangenziale Ovest con la S.P. Ciardielli e Svincolo Tangenziale Est di Benevento in località Santa Colomba, dichiarando in tale atto la pubblica utilità dell'opera, come indicato, senza contestazioni, nel decreto definitivo di esproprio.

Consegue a tale circostanza che, mancando nella specie la determinazione dell'indennità di esproprio definitiva, non opera il termine di decadenza di cui all'art. 19 L. 865/71 relativo all'opposizione alla stima (cfr. Cass. 2234/98), ma solo quello ordinario di prescrizione per le azioni, come quelle in rassegna, in cui si chiede la determinazione dell'indennità in base al solo decreto di esproprio, come pure è consentito dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1990, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 19 nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli articoli 15 e 16 della legge 865/71.

Le riflessioni che precedono esauriscono il tema decisorio della questione, peraltro erroneamente avanzato dalla difesa della Provincia in quanto l'atto di citazione promosso da Antonio Pinto è stato spedito per la notifica in data 17 giugno 2009, mentre ha ricevuto la notifica del decreto di esproprio il 18 maggio 2009, dovendo computarsi dall'8 maggio 2009, epoca dell'invio del modello 26, i dieci giorni di cui all'art. 8, co. 4°, L.890/82, per il perfezionamento della notifica in capo al destinatario di essa.

3. La vicenda ablativa

In punto di fatto la vicenda ablativa in oggetto va ricostruita, alla luce degli elementi raccolti anche dal c.t.u., nel modo che segue per quanto ora interessa.

Antonio Pinto (e gli interventori) risultava(no) comproprietari nel Comune di Benevento di due fondi censiti al NCTR al folio 57, part.^{te} 971 e 972, rispettivamente di estensione di m.1718 e 1044.

Come sopra accennato, in data 23 dicembre 2002, giusta delibera della Giunta Provinciale n. 640, che ha approvato il progetto dei lavori di completamento della tangenziale Ovest con la S.P. Ciardielli e Svincolo Tangenziale Est di Benevento in località Santa Colomba, è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

In data 19 maggio 2004 la Provincia ha preso possesso delle aree oggetto di esproprio e con atto del 14 settembre 1997 è stata notificata la misura dell'indennità provvisoria, stabilita in complessivi € 9.445,55 (dei quali 0,78 €/mq per la particella 971, 1,56 €/mq. per la particella 972, € 865,52 quale indennità di occupazione ed € 5.611,25 per il deprezzamento del fondo residuo).

In data 28 aprile 2009 è stato poi emesso il decreto di esproprio, notificato al Pinto - come detto - il 18 maggio 2009.

4. La stima del c.t.u.

I terreni oggetto di causa ricadono in zona "E2" (cfr. certificato urbanistico acquisito dal c.t.u.), caratterizzate dall'essere in parte destinate alla "viabilità" ed in parte a "fascia di rispetto", come tali - precisa il c.t.u.- "inedificabili" .

L'art. 13 del P.R.G. prevede che dette aree possono essere destinate, ove se ravvisi la necessità, a stazioni di servizio e di rifornimento del carburante purchè realizzate con strutture edilizie provvisorie.

Sul punto il c.t.u. ha evidenziato che la teorica possibilità per i beni in esame di ospitare un impianto di distribuzione di carburanti, ritenuta "tutt'altro che scontata", dovrebbe essere verificata da uno studio di fattibilità (non eseguito perché ritenuto non rientrare nel mandato), volto ad accertare i lavori connessi al livellamento dell'area (che si presenta a quota sensibilmente maggiore rispetto al piano stradale), l'assenza di vincoli e la compatibilità ambientale, i rischi specifici dell'area e la compatibilità con il piano regionale di razionalizzazione delle rete di distribuzione carburanti, nonché il rispetto delle indicazioni fissate dalle NTA del P.R.G. e l'ottenimento dei pareri degli organi competenti.

Sulla base di tale premessa, il c.t.u. ha, quindi, provveduto alla stima dell'area in base al criterio comparativo, considerando i prezzi di vendita del mercato immobiliare "relativi a terreni prossimi a quelli di causa ed aventi simili caratteristiche [in particolare 6 terreni di varia quadratura, con giaciture simili (ndr. seminativo classe 1) e alcuni dei quali in immediata prossimità ed altri a qualche km di distanza dai fondi di causa ...".

E così, l'ausiliare, "utilizzando un sistema di pesi che tenga conto della distanza e dell'estensione", ha determinato un valore di 7 €/mq., pervenendo ad una stima dell'indennità di espropriazione pari ad € 19.334,00.

Infine, il c.t.u. ha quantificato il deprezzamento del fondo residuo di mq. 22.455 nella misura del 5% di detto valore, in linea con quanto ritenuto dall'Ufficio Espropri, giungendo alla somma di € 7.855,75.

5. La decisione: 5 ^{a)} sull'indennità di esproprio; 5 ^{b)} sull'indennità di occupazione legittima; 5 ^{c)} sul deprezzamento

Alla stregua degli elementi acquisiti, valgono le considerazioni che seguono.

La zona E2, nella quale ricadono i fondi in questione come documentato dal certificato urbanistico acquisito, descrive un'area indubbiamente caratterizzata da inedificabilità, posto che, in base a quanto previsto dall'art. 13 del P.R.G. originario (approvato in data 22 gennaio 1975, con variante dal 16 maggio 1986), si tratta di estensioni "di rispetto stradale da mantenere disponibili per future esigenze di viabilità".

In tale direzione detta disposizione prevede che "allo stato attuale, possono essere destinate al verde privato, alla viabilità pedonale, ai parcheggi e, ove se ravvisi la necessità, a stazioni di servizio e rifornimento carburante purché realizzate con strutture edilizie provvisorie".

La legale inedificabilità sancita dalla Legge Urbanistica del 1942 (art. 41 septies, come modificato dalla L. n. 765 del 1967, art. 19) dal D.M. 1 aprile 1968, art. 4, nonché dalla L. n. 729 del 1961, art. 9, e da ultimo dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 6 e dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 26 per le cd. fasce di rispetto dalle strade e dalle autostrade riceve nella fattispecie in rassegna ed in ragione del riportato contenuto dell'art. 13 del P.R.G. una puntuale applicazione, prospettandosi solo una

particolare vocazione edificatoria in termini del tutto funzionali alla destinazione della confinante (con i fondi in esame) strada.

Nel delineato contesto, quindi, non risulta pertinente il richiamo, operato dalla difesa dell'Ente, alla pronuncia n. 8121 del 3 aprile 2009 della Suprema Corte (che ha ritenuto applicabile il criterio della L. n. 865 del 1971, art. 20, rimasto in vigore per i suoli agricoli in relazione ad un'area ricompresa nella suddetta zona di rispetto stradale) in quanto nella fattispecie ivi esaminata era stata riconosciuta natura edificatoria ad un terreno ricadente nella predetta fascia di rispetto.

Nel caso in rassegna, invece, nessuno dubita che il fondi non siano edificabili; si discute solo della citata prospettiva, del tutto coerente con la destinazione dell'area, di realizzare su detta zona un impianto di distribuzione di carburante con strutture edilizie provvisorie, opzione questa che la difesa dell'attore valorizza al punto tale da stimare l'area in 25,00 €/mq.

5^a) Sull'indennità di esproprio

Tanto chiarito, e prima di verificare in che termini ed in quale misura tale potenziale attitudine dell'area possa incidere sulla determinazione delle indennità, va osservato che i riferimenti di mercato acquisiti dal c.t.u. sono costituiti da annunci sul web (presso i siti "ebacheca", *beni immobiliari.it*, *subito.it*, *trovacasa.net*), i quali prendono in considerazione beni non omogenei, posto che quelli censiti (ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 5) su *trovacasa.net* riguardano, rispettivamente, un'area di 6.000 mq. con destinazione artigiano/commerciale, un terreno pianeggiante, nonché un terreno agricolo di 14.000 mq. con progetto già approvato per la costruzione di una villa ed eventuale piscina.

Non par proprio dubbio in tale quadro che una utile comparazione con i fondi dell'attore e degli interventori risulti preclusa dalla diversa estensione, destinazione e conformazione orografica dei terreni, sicché i prezzi di offerta in vendita ivi indicati (oscillante tra i 10 ai 17,14 €/mq.) non possono essere mediati con gli altri presi in considerazione dal c.t.u.

Peraltro, nemmeno i terreni indicati nei primi tre annunci presentano estensioni (tra gli 8.000 ed i 9.000 mq) comparabili con quelli di causa, ma per i primi due (stimati 4,10 e 4,24 €/mq) vi è perlomeno sicura prossimità di luoghi (Zona Stadio Santa Colomba).

30/35 e/mq in funzione della posizione attigua ad area edificabile, senza considerare il vincolo sussistente nell'area del P.R.G.

Alla stregua di tali riflessioni ritiene la Corte che la determinazione di un valore di 5 €/mq. valga a compensare la ridotta possibilità di una ipotetica allocazione sull'area del predetto impianto di somministrazione di carburanti, ritenendo in tale aumento del valore unitario meglio rappresentata rispetto alla indicazione del c.t.u. (che ha preso in considerazione beni omogenei) la teorica prospettiva contemplata nel P.R.G.

In tale direzione l'indennità di esproprio va determinata in € 13.810,00 (5 €/mq. x 2.762 mq).

5^{b)} Sull' indennità di occupazione legittima

L'occupazione temporanea dei beni è durata dal 19 maggio 2004 (epoca dell'immissione in possesso) sino al 28 aprile 2009 (data del decreto di esproprio)

Ai sensi dell'art. 20 L. 865/71 l'indennità di occupazione (8,33% annuo sull'indennità di esproprio) ammonta ad € 5.688,85.

5^{c)} Sul deprezzamento

I beni espropriati hanno riguardato le intere particelle n. 971 e 972. Su dette estensioni non vi è residuo e non vi può, pertanto, essere deprezzamento.

Sia il c.t.u. che il c.t.p. attoreo e, perverso, anche l'indennità provvisoria hanno calcolato il deprezzamento derivato dal frazionamento delle aree occupate *infra* la maggior consistenza della originaria particella 866.

Senonchè, dalle visure prodotte detta particella 866 e le altre derivate dal frazionamento, al netto delle nn. 971 e 972 oggetto di causa, non risultano intestate all'attore ed agli interventori.

Consegue a tanto che non vi è ragione per riconoscere l'indennità per un deprezzamento da residuo che non sussiste.

6. Alle predette indennità vanno aggiunti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di esproprio per la relativa indennità, mentre

per l'occupazione decorrono dalla data di scadenza di ciascuna annualità.

Nulla compete per rivalutazione (cfr. da ultimo Cass. 13456/11).

Il deposito delle indennità di esproprio e di occupazione va eseguito presso il Ministero dell'economia e delle finanze nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti il servizio dei depositi delle indennità di espropriazione e di occupazione già svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti (cfr. art. 5 d.l. 269/03 conv. in L. 326/03 con cui alla predetta Cassa è stata trasformata in s.p.a., denominata Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e decreto del 5 dicembre 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze con cui è stato disposto che il "servizio depositi" che essa gestiva relativo le indennità di espropriazione e di occupazione fosse affidata al suo dicastero).

Dalle suddette somme va ovviamente detratto quanto già versato a tali titoli dai convenuti.

Non vi può essere condanna del deposito delle esomme *pro quota*, dovendo le indennità essere determinate nel loro complesso ed unità e non anche con riferimento alle singole quote spettanti ai distinti (ex) comproprietari (cfr. Cass. 13566/12; Cass. 7777/12; Cass. 802/09; Cass. 12492/07; Cass. 3749/01; Cass. 66353/93).

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza della relativa nota, nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori parametrici della nuova tariffa introdotta dal D.M. 140 del 20 luglio 2012 (cfr. Cass. 17406/12).

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli - prima sezione civile - nella intestata composizione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Pinto Antonio, con l'intervento di Stefanucci Giancarlo, Minicozzi Giuseppe, Maio Catia, Ciullo Osvaldo, Capobianco Amalia ed Altieri Antonio nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, con atto di citazione notificato in data 18 giugno 2009, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa, così provvede:

- ✓ determina in € 13.810,00 l'indennità di espropriazione ed in € 5.688,85 l'indennità di occupazione dei beni contraddistinti al NCTR di Benevento al folio 57, particelle nn. 971 e 972;

- ✓ condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al deposito presso il Ministero dell'economia e delle finanze nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti il servizio dei depositi delle indennità di espropriazione e di occupazione già svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti dei predetti importi, al netto di quanto versato a tali titoli;
- ✓ pone a carico dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, le spese del presente giudizio che si liquidano nella somma di € 2.600,00 (€ 100,00 per spese vive ed € 2.500,00 per competenze), oltre Iva e CPA, al cui pagamento in favore dell'avv.to Giampiero Celmentino l'Amministrazione Provinciale di Benevento va condannata;
- ✓ pone a carico definitivo dell'Amministrazione Provinciale di Benevento le già liquidate spese di c.t.u.



Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2013.

Il Consigliere estensore

(dr. Ugo Candia) 

Il Presidente

(dr. Vito Fratlicciardi) 


COP. 12 - TRIBUNALE NAPOLI
Dipartimento di Cancelleria
del 24.6.13
IL CANCELLIERE


CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN OMNE DELLA TERRA
Comandiammo i Tribunali Giudiziari che ne
siano stati investiti a mettere in
esecuzione l'originale del Pubblico Ministero
di donazione e di tutti gli Officiali della
Forza Armata quando ne siano
legati
La presente è in tre copie al suo originale ed in
forma di esemplare autentica del Sig. Avv.

GIAMPIERO CLEMENTINO
PINTO ANTONIO

Procuratore

Napoli, li 23 OTT. 2013.

FB

La presente copia composta di n. 10, fogli è
contenuta in un esemplare esecutivo rilasciato
in data 23 OTT. 2013
Napoli, li 23 OTT. 2013,



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Don.ssa Amelia Sericelli

[Handwritten signature]

Relata di Notifica

Ad istanza dell' Avv. Giampiero Clementino n.g.

Io sottoscritto uff. Giud. addetto all' ufficio Mot. Proc. ed
Esecuzioni del Tribunale di Benevento ho notificato
copie dell'intercetta sentenza a:

Amministrazione Provinciale di Benevento in persona
del Presidente p.t. elettronicamente dom.to in Benevento
Piazza Bastello

in mani dell'impiegata SFORZA ROSANNA
incaricata alla ricezione atti t.q.

08 NOV. 2013

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO
PASQUALE DE MICHELE

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale
dott. Mario Bianchino

Il Commissario Straordinario
Prof. Ing. Aniello Cimitile

N. 243 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO

25 MAR. 2014

IL MESSO

IL MESSO NOTIFICATORE
(Palmiro VIVOLI)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Mario Bianchino

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Mario Bianchino

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Mario Bianchino

Copia per

SETTORE Arrest. org. Pers. Polit. Lavoro prot. n. _____

SETTORE Edil. Petru. Prot. civi prot. n. _____

SETTORE gest. Econ. Financ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

Corte dei Conti